

Deliberazione 12 aprile 2010 – VIS 21/10

Irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/1995, nei confronti di Boarezzofuturo S.c.a.r.l.

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 12. aprile 2010

Visti:

- l'articolo 2, comma 20, lettera c) della legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- l'articolo 11 *bis* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 28 dicembre 2000, n. 237/00;
- la deliberazione dell'Autorità 30 settembre 2004, n. 173/04;
- la deliberazione dell'Autorità 2 ottobre 2008, ARG/com 144/08;
- la deliberazione dell'Autorità 10 febbraio 2009, VIS 9/09;
- la deliberazione dell'Autorità 15 aprile 2009, VIS 24/09;
- la deliberazione dell'Autorità 10 giugno 2009, VIS 55/09;
- la deliberazione dell'Autorità 2 novembre 2009, VIS 117/09.

Fatto

1. Con nota 12 ottobre 2006 (prot. Autorità 025553), riproposta il 4 novembre 2008, la società Aspem S.p.A. ha comunicato di aver acquisito, a far tempo dall'1 ottobre 2006, la gestione del servizio di distribuzione e fornitura di gas di petrolio liquefatti (GPL) nella frazione di Boarezzo del Comune di Valganna (VA) dalla società Boarezzofuturo S.c.a.r.l. (di seguito: Boarezzofuturo o società), dichiarando che, nei documenti ricevuti all'atto del passaggio di gestione, non risultava alcuna comunicazione indirizzata all'Autorità, nonostante la prima fornitura risalisse ad ottobre 2000.
2. Gli uffici dell'Autorità, dopo aver verificato che nei propri archivi non risultava registrata alcuna attività di distribuzione e fornitura di GPL in capo alla Boarezzofuturo, con nota 19 gennaio 2009 (prot. 002515) le hanno richiesto

- chiarimenti circa il servizio svolto e le ragioni per le quali non fosse mai stata comunicata l'esistenza delle forniture attivate.
3. Con nota 22 gennaio 2009 (prot. Autorità 005876) Boarezzofuturo ha dichiarato: a) che il 27 dicembre 2006 l'assemblea aveva deliberato lo scioglimento anticipato della società, ponendola in liquidazione (allegando pertinente documentazione); b) che la società avrebbe cessato d'esistere a tutti gli effetti il 31 dicembre 2007 (circostanza, quest'ultima, priva di riscontro documentale); c) di non aver mai adempiuto, per non esserne stata a conoscenza, agli obblighi di presentazione di proposte tariffarie e agli obblighi di comunicazione all'Autorità relativi alla società e alle località da essa servite, stabiliti nelle deliberazioni n. 237/00 e n. 173/04.
 4. Con deliberazione VIS 24/09 l'Autorità ha avviato, nei confronti della società, un procedimento per accertare la violazione degli articoli 3, comma 4, 6, comma 1, 12, comma 2, 13, comma 1, 15, commi 1 e 2, della deliberazione n. 237/00, nonché degli articoli 12, commi 1 e 8, e 13, comma 1, della deliberazione n. 173/04, e irrogare la relativa sanzione amministrativa pecuniaria.
 5. Con la deliberazione VIS 117/09, che ha concluso il procedimento avviato con deliberazione VIS 9/09 per la determinazione delle condizioni economiche di fornitura, l'Autorità ha accertato che Boarezzofuturo ha svolto attività di distribuzione e fornitura di GPL nella frazione di Boarezzo del Comune di Valganna (VA), negli anni termici dal 2001/2002 al 2005/2006, senza aver mai ottemperato ai predetti obblighi tariffari e informativi.
 6. Con nota 13 ottobre 2009 (prot. 59393) il responsabile del procedimento ha richiesto alla società di trasmettere: a) documentazione attestante l'avvenuta cancellazione della società dal registro delle imprese; b) bilancio finale di liquidazione con evidenza delle somme riscosse da ciascuno dei soci; c) elenco dei soci al momento dello scioglimento anticipato e messa in liquidazione della società (27 dicembre 2006) e relativa documentazione; d) attuale residenza di ciascuno dei predetti soci.
 7. Con nota 3 novembre 2009 (prot. Autorità 065254) il sig. Danilo Introzzi, in qualità di *ex* liquidatore della Boarezzofuturo, ha documentato le seguenti circostanze: in data 29 dicembre 2007 l'assemblea della società ha approvato il bilancio finale di liquidazione, invitando il liquidatore a chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese; in pari data è stata restituita a ciascuno dei soci la quota sociale versata, pari a euro 516,46; dei 27 soci due sono nel frattempo deceduti; il 28 gennaio 2008 si è perfezionata la cancellazione della società dal registro delle imprese. Dei 25 soci superstiti, tra i quali lo stesso liquidatore, è stata fornita la residenza nota al dicembre 2007.
 8. Con nota 16 febbraio 2010 (prot. 0007225) il responsabile del procedimento, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del d.P.R. n. 244/01, ha comunicato le risultanze istruttorie alla società e ai 25 *ex* soci superstiti, tra i quali l'*ex* liquidatore.
 9. Con nota 11 marzo 2010 (prot. Autorità 010823) il sig. Danilo Introzzi, nella suddetta qualità, ha comunicato il fatturato rilevante realizzato dalla Boarezzofuturo negli anni 2004, 2005 e nei primi 9 mesi del 2006.

Valutazione giuridica

10. Gli articoli 6, comma 1, 13, comma 1, 12, comma 2, della deliberazione n. 237/00, nonché gli articoli 13, comma 1, nella sua originaria versione, e 12, comma 1, della deliberazione n. 173/04 prevedono che gli esercenti attività di distribuzione e

fornitura di GPL sottopongano all'Autorità, con cadenza annuale, le proposte tariffarie.

11. L'articolo 3, comma 4, della deliberazione n. 237/00, nonché gli articoli 15, comma 1, della deliberazione n. 237/00 e 12, comma 1, della deliberazione n. 173/04, prevedono rispettivamente l'obbligo di comunicare all'Autorità l'elenco delle località servite nonché altre informazioni e dati relativi all'attività di distribuzione e fornitura. Gli articoli 15, comma 2, della deliberazione n. 237/00 e 12, comma 8, della deliberazione n. 173/04 prevedono l'obbligo di comunicare all'Autorità le eventuali variazioni relative alla società, alle località servite e al tipo di gas distribuito.
12. Dagli elementi acquisiti agli atti emerge che la società non ha adempiuto a quanto prescritto dalle suddette disposizioni: lo ha ammesso la stessa Boarezzofuturo, con la nota 22 gennaio 2009 (prot. Autorità 005876). Identico è l'accertamento cui è pervenuta l'Autorità con la deliberazione VIS 117/09: Boarezzofuturo ha svolto attività di distribuzione e fornitura di GPL nella frazione di Boarezzo del Comune di Valganna (VA), negli anni termici dal 2001/2002 al 2005/2006, senza aver mai presentato proposte tariffarie, né ottemperato ai predetti obblighi di comunicazione.
13. Tuttavia, un'interpretazione sistematica delle disposizioni indicate nel precedente punto 10 conduce ad escludere che sulle imprese distributrici di GPL gravi un vero e proprio *obbligo* di presentazione delle proposte tariffarie, la cui violazione le esporrebbe all'irrogazione di sanzioni da parte dell'Autorità. Piuttosto sulle imprese incombe un *onere* di presentazione delle proposte tariffarie per evitare l'applicazione delle condizioni economiche determinate d'ufficio: determinazione d'ufficio avvenuta, nella specie, con deliberazione VIS 117/09. Pertanto non sussistono le violazioni contestate con la deliberazione VIS 24/09 relativamente all'omessa presentazione di proposte tariffarie negli anni termici dal 2001/2002 al 2005/2006.
14. Secondo quanto comprovato dalla documentazione allegata alla nota 3 novembre 2009 (prot. Autorità 065254), il 28 gennaio 2008 si è perfezionata la cancellazione della Boarezzofuturo dal registro delle imprese, dopo l'approvazione, il 29 dicembre 2007, del bilancio finale di liquidazione e la contestuale restituzione a ciascuno dei soci della quota sociale versata, pari a euro 516,46. Ai sensi dell'art. 2495 del codice civile la cancellazione della società dal registro delle imprese ne determina l'estinzione e i creditori sociali insoddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, nei limiti di quanto da essi riscosso all'atto dell'approvazione del bilancio finale di liquidazione: ragion per cui le risultanze istruttorie sono state comunicate ai 25 *ex* soci superstiti, tra i quali l'*ex* liquidatore.

Quantificazione della sanzione

15. L'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689 prevede che la quantificazione della sanzione sia compiuta in applicazione dei seguenti criteri:
 - gravità della violazione;
 - opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
 - personalità dell'agente;
 - condizioni economiche dell'agente.

16. Con deliberazione ARG/com 144/08, l'Autorità ha adottato “*Linee guida sull'applicazione dei criteri di quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità ai sensi dell'art. 2, comma 20, lett. c), della legge n. 481/95*”, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 246, in data 20 ottobre 2008 (Supplemento Ordinario n. 234).
17. Le disposizioni riportate nel precedente punto 11, in tema di obblighi informativi, sono state violate attraverso una condotta omissiva protrattasi senza soluzione di continuità negli anni termici dal 2001/2002 al 2005/2006, che si configura come unico illecito.
18. Sotto il profilo della *gravità della violazione*, Boarezzofuturo ha disatteso molteplici disposizioni preordinate all'attivazione di flussi informativi, a loro volta strumentali a permettere il monitoraggio dell'Autorità sulla gestione del servizio. L'omissione di tali informazioni ha fatto sì che l'Autorità ignorasse l'esistenza stessa dell'attività di distribuzione e fornitura di GPL da parte di Boarezzofuturo nella frazione di Boarezzo del Comune di Valganna (VA). Inoltre, poiché la detta frazione costituiva l'unica località in cui la società svolgeva il servizio, la violazione degli obblighi informativi ha addirittura impedito all'Autorità di venire a conoscenza dell'esistenza della società che, pertanto, ha potuto svolgere il servizio senza applicare le condizioni economiche determinate d'ufficio dall'Autorità né la regolazione relativa a profili non tariffari (condizioni di erogazione del servizio, *standard* di qualità commerciale, *standard* di sicurezza, disciplina *unbundling*), sottraendosi per di più ai controlli che l'Autorità svolge per verificare il rispetto della suddetta regolazione.
19. Tuttavia, la gravità della violazione è fortemente attenuata dalla ridotta estensione territoriale (la sola frazione di Boarezzo del Comune di Valganna) e dal circoscritto numero di utenti coinvolti.
20. Per quel che riguarda l'*opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione*, non risulta alcun elemento utile.
21. Quanto al criterio della *personalità dell'agente*, Boarezzofuturo non si è resa responsabile di violazioni di provvedimenti dell'Autorità. Meritevole di considerazione appare, inoltre, l'atteggiamento collaborativo dimostrato dall'*ex liquidatore* della società nel corso del presente procedimento.
22. Quanto al criterio delle *condizioni economiche dell'agente*, il fatturato realizzato dalla società dall'1 gennaio al 30 settembre 2006, nell'esercizio dell'attività di fornitura di GPL, è pari a circa 17.000 euro.
23. Gli elementi indicati nei precedenti punti da 17 a 22 conducono a determinare la sanzione, per la violazione degli obblighi di comunicazione di cui al precedente punto 11, nella misura di euro 25.822,84 (venticinquemilaottocentoventidue/84), pari al minimo edittale applicabile *ratione temporis*.
24. Stanti le considerazioni svolte nel precedente punto 13 non sussistono le violazioni contestate con la deliberazione VIS 24/09 relativamente all'omessa presentazione di proposte tariffarie negli anni termici dal 2001/2002 al 2005/2006

DELIBERA

1. si accerta la violazione, da parte della società Boarezzofuturo S.c.a.r.l., degli articoli 3, comma 4, 15, commi 1 e 2, della deliberazione n. 237/00, nonché dell'articolo 12, commi 1 e 8, della deliberazione n. 173/04;
2. è irrogata alla società Boarezzofuturo S.c.a.r.l., ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95 e dell'articolo 2495 del codice civile, una sanzione amministrativa pecuniaria complessivamente pari a euro 25.822,84 (venticinquemilaottocentoventidue/84);
3. non sussistono le violazioni degli articoli 6, comma 1, 13, comma 1, 12, comma 2, della deliberazione n. 237/00, nonché degli articoli 13, comma 1, nella sua originaria versione, e 12, comma 1, della deliberazione n. 173/04;
4. ai sensi dell'art. 2495 del codice civile il recupero della somma di cui al precedente punto 2 è effettuato nei confronti dei 25 *ex* soci sotto elencati, nei limiti di quanto da ciascuno riscosso (euro 516,46) all'atto dell'approvazione del bilancio finale di liquidazione della società; i predetti *ex* soci dovranno pagare detta somma entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio di riscossione, oppure mediante delega ad una banca o alle Poste Italiane S.p.A. presentando il modello allegato (recante codice ente "QAE" e codice tributo "787T"), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (Allegato A), come previsto dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237;
5. decorso il termine di cui al precedente punto 4, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento (codice tributo "788T"); in caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, saranno applicate le maggiorazioni di cui all'articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81 (codice tributo "789T");
6. si ordina ai 25 *ex* soci sotto elencati di comunicare l'avvenuto pagamento degli importi di cui sopra all'Autorità, mediante l'invio di copia del documento attestante il versamento effettuato, nella misura di euro 516,46 pro capite;
7. il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito *internet* dell'Autorità (www.autorita.energia.it) previa notifica, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, a:
 - Introzzi Danilo, via Mosella, 1, 22063 Cantù (CO); P.zza Salvadori, 1, 21039 Valganna (VA);
 - Associazione Amici di Boarezzo, P.zza Salvadori, 1, 21039 Valganna (VA);
 - Borsa Luigi, via Giambellino, 44, 20146 Milano;
 - Casanova Giovanni, via M.L. King, 9/b, 21100 Varese;
 - Cenni Sergio, via Barzoni, 2, 20139 Milano;
 - Chini Virginia, via A. Chini, 7/b, 21039 Valganna (VA);
 - Chini Andrea, via Varanini, 20, 20127 Milano;
 - Chini Franco, via Vergiò, 19, CH 6932 Breganzona;
 - Chini Laura, via M. Gioia, 71, 20124 Milano;
 - Chini Delia, via della Libertà, 40, 21050, Arcisate (VA);
 - Caprioli Giovanna, via del Bosco, 46, 56025 Pontedera (PI);

- Chini Silvia, via al Molino, 4, CH 6915 Pambio Noranco;
- Colombo Alberto, viale Europa, 31, 21050 Gorla Maggiore;
- Comolli Giuseppe, via Dandolo, 29, 21100 Varese;
- Maltempi Emilio, via Monastero, 6, 21050 Cantello (VA);
- Martinoli Piergiorgio, via G. Andreani, 18, 21039 Ghirla (VA);
- Martinoli Riccardo, via privata Lago, 3, 21039 Valganna (VA);
- Parrocchia S. Gemolo, via U. Perego, 3, 21039 Valganna (VA);
- Pasqui Roberto, via Luosi, 46, 20131 Milano;
- Rossetti Adriana, via Reggio Calabria, 3, 00161 Roma;
- Sartorio Simona, via Prealpi, 63, 22020 Lazzate (MI);
- Salvadori Emilia, via Donizetti, 17/a, 21020 Buguggiate (VA);
- Salvadori Luigia, via Roma, 22, 21020 Brebbia (VA);
- Valli Enrico, via Colonna, 8, 21100 Varese;
- Zeda Ottavia, via Barilla, 33, 43100 Parma.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 2, comma 25, della legge n. 481/95, può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso.

12 aprile 2010

Il Presidente: Alessandro Ortis